518/13

Sentenza N. _____

Registro generale Appello Lavoro n. 2779/10 R.G.

2656/2013
14.5.2013

**REPUBBLICA ITALIANA**
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

| | | |
|---|---|---|
| Dott.ssa | Chiarina Sala | Presidente |
| Dott.ssa | Benedetta Pattumelli | Consigliere rel. |
| Dott.ssa | Francesca Romana Bisegna | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di MILANO n. 4656/09, estensore giudice DOTT. ROSSANO TARABORRELLI, discussa all'udienza collegiale del 24.4.13 e promossa da:

**FONDAZIONE CENTRO SAN RAFFAELE DEL MONTE TABOR**, in persona del legale rappresentante *pro tempore,* rappresentato e difeso dall'avv.to GIACINTO FAVALLI, el. dom. presso lo Studio dello stesso in MILANO VIA SAN BARNABA 32 APPELLANTE

**contro**

**INPS**, in persona del legale rappresentante *pro tempore,* rappresentato e difeso dagli avv.ti SALVATORE FANARA e SALVATORE GUERRERA, el. dom. in MILANO PIAZZA MISSORI 8/10 presso l'ufficio legale dell'INPS APPELLATO

**nonché contro**

**EQUITALIA NORD SPA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore,* rappresentata e difesa dall'avv.to ELISABETTA FACCHINETTI APPELLATA

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le

**CONCLUSIONI**

PER LA PARTE APPELLANTE

# CONCLUSIONI

NELL'INTERESSE DELLA

FONDAZIONE CENTRO S. RAFFAELE DEL MONTE TABOR

Voglia Codesta Ill.ma Corte d'Appello, previa fissazione dell'udienza di discussione *ex* art. 435 cod. proc. civ., in accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza n. 4656/2009 - resa dal G.U. del Tribunale del Lavoro di Milano in data 5 novembre 2009 e depositata in data 11 novembre 2009 e non notificata, così giudicare

IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO

Previa eventuale rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per il giudizio di legittimità costituzionale, ai sensi degli artt. 3 e 41 della Cost., delle norme sopra indicate (in particolare: **i)** l'art. 79 del T.U. di cui al D.Lgs.vo n. 151/2001, anche in combinato disposto con il testo del D.Lgs.vo del 24 aprile 1997, n. 181; **ii)** l'art. 2, comma 22, della legge n. 335/1995; **iii)** l'art. 2 del D.M. 21 febbraio 1996, anche in combinato disposto con il testo del D.Lgs.vo del 24 aprile 1997, n. 181), accertare e dichiarare la nullità della cartella esattoriale con iscrizione al ruolo n. 068 2008 02828786 86 000, emessa in favore dell'I.N.P.S. - Istituto Nazionale Previdenza Sociale e notificata alla Fondazione in data 22 ottobre 2008 e, per l'effetto, revocare la medesima e, comunque, dichiararla

inefficace e improduttiva di ogni effetto, assolvendo la FONDAZIONE CENTRO SAN RAFFAELE DEL MONTE TABOR da ogni domanda e pretesa di cui alla cartella esattoriale opposta, condannando l'Istituto a restituire alla Fondazione le somme da quest'ultima pagate in forza della opposta cartella esattoriale.

IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO

Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o invalidità e/o inefficacia della cartella esattoriale con iscrizione al ruolo n. 068 2008 02828786 86 000, emessa in favore dell'I.N.P.S. - Istituto Nazionale Previdenza Sociale e notificata alla Fondazione in data 22 ottobre 2008 e, per l'effetto, revocare la medesima per i motivi di cui al ricorso e, comunque, dichiararla inefficace e improduttiva di ogni effetto, assolvendo la FONDAZIONE CENTRO SAN RAFFAELE DEL MONTE TABOR da ogni domanda e pretesa di cui alla cartella esattoriale opposta, condannando l'Istituto a restituire alla Fondazione le somme da quest'ultima pagate in forza della opposta cartella esattoriale.

IN OGNI CASO

Dichiarare non dovuti gli importi pretesi dall'INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale con la cartella esattoriale con iscrizione al ruolo n. 068 2008 02828786 86 000, emessa in favore dell'I.N.P.S. - Istituto Nazionale Previdenza Sociale e notificata alla Fondazione in data 22 ottobre 2008 e, per l'effetto, revocare la

medesima per i motivi di cui al ricorso e, comunque, dichiararla inefficace e improduttiva di ogni effetto, assolvendo la FONDAZIONE CENTRO SAN RAFFAELE DEL MONTE TABOR da ogni domanda e pretesa di cui alla cartella esattoriale opposta, condannando l'Istituto a restituire alla Fondazione le somme da quest'ultima pagate in forza della opposta cartella esattoriale.

In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari.

IN VIA ISTRUTTORIA

Senza alcuna inversione dell'onere probatorio e ove occorra, si chiede di essere ammessi alla prova contraria su tutte le circostanze in fatto dedotti da controparte, ove ammessi, con espressa riserva di indicare testi su tali eventuali punti e di produrre altri documenti, nonché di ulteriormente dedurre.

Nella contestata e denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Signor Giudice dovesse ritenere valida ed efficace -e quindi confermare- la cartella esattoriale opposta, disporre CTU contabile, per una esatta determinazione degli importi che la Fondazione dovesse essere infondatamente tenuta a pagare.



38

PER LA PARTE APPELLATA EQUITALIA NORD SPA

"Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di EQUITALIA NORD SPA che si è attenuto al ruolo formato dall'ENTE impositore e, per l'effetto, respingere l'azione nei confronti di EQUITALIA NORD SPA. Spese rifuse da liquidarsi in via equitativa".

PER LA PARTE APPELLATA INPS

Tutto ciò premesso e ritenuto

Piaccia All'Ecc.ma Corte di Appello

disattesa e reietta ogni contraria istanza eccezione e difesa;

dichiarare respingere latto di appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare in ogni sua statuizione la Sentenza del Tribunale di Milano G.U Taraborrelli n 4656/09, dichiarando la legittimità dell'iscrizione a ruolo delle somme indicate nella cartella impugnata e confermando il ruolo e la cartella opposta n. 068 2008 02828786 86 000 con la condanna dell'opponente al pagamento delle somme suddette o di quelle diverse somme accertate come dovute in corso di causa, oltre in ogni caso le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi al momento del saldo effettivo.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio

## MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 11.11.2010, la FONDAZIONE CENTRO SAN RAFFAELE DEL MONTE TABOR proponeva impugnazione avverso la sentenza n. 4656/09, mediante la quale il TRIBUNALE DI MILANO aveva respinto l'opposizione dalla stessa presentata avverso la cartella esattoriale n. 068 2008 02828786 86 000, avente ad oggetto l'importo di € 40.064,79 a titolo di differenze di contribuzione di maternità per il personale iscritto all'INPDAP oltre sanzioni civili ed accessori di legge per il periodo 07/05, compensando fra le parti le spese di lite.

In particolare, il primo Giudice – disattese le censure di carattere formale svolte dall'opponente – aveva rilevato come i contributi oggetto della cartella opposta riguardassero le posizioni di lavoratori iscritti all'INPDAP ed aveva conseguentemente ritenuto inapplicabili, ai sensi del'art. 2, DM 21.2.1996, le riduzioni delle relative aliquote previste dall'art. 2 co. 23, l. n. 335/1995.

Nella sentenza di primo grado era stato, inoltre, affermato che l'ambito applicativo della riduzione contributiva di cui all'art. 79, d. lgs. n. 151/2001 doveva considerarsi circoscritto entro gli stessi limiti stabiliti dal DM sopra citato, non operando per gli iscritti a regimi pensionistici obbligatori diversi dal FPLD dell'INPS il meccanismo di bilanciamento fra l'innalzamento dell'aliquota contributiva di finanziamento dovuta a detto fondo e la correlativa riduzione delle aliquote di finanziamento per prestazioni temporanee, di cui all'art. 2 co. 23, l. 8.8.1995, n. 335.

L'appellante si doleva anzitutto che non fossero stati accolti dal primo Giudice i motivi di opposizione inerenti la nullità o inammissibilità della cartella esattoriale di pagamento per difetto di motivazione e per omessa notificazione delle motivazioni, in ragione dei precedenti atti notificati in precedenza dall'INPS alla FONDAZIONE, tali secondo il Tribunale da porla in condizione di conoscere le ragioni dell'addebito.

Quest'ultima sosteneva, al riguardo, che il principio di autosufficienza di ogni singola cartella imponeva che dalla stessa fosse desumibile l'indicazione dei presupposti del credito azionato.

Quanto al merito, la FONDAZIONE lamentava che erroneamente la riduzione dei contributi di maternità, disposta per tutte le aziende private dall'art. 2 co. 22, l. n. 335/1995 e dall'art. 79 d. lgs. n. 53/2001, non fosse stata ritenuta alla stessa applicabile, nonostante il tenore generale delle citate disposizioni, le quali non consentivano esclusione alcuna nei confronti dei soggetti iscritti all'INPDAP.

Osservava l'appellante come le disposizioni dettate al riguardo dal DM 21.2.1996, in quanto contrastanti con norma di legge primaria, avrebbe dovuto essere disapplicate ad opera del Tribunale e come – diversamente opinando – si sarebbe dato luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento tra aziende

private iscritte all'assicurazione generale obbligatoria INPS e quelle iscritte a gestioni previdenziali diverse, le quali avrebbero visto accrescersi l'aliquota pensionistica restando però escluse dalla corrispondente riduzione delle aliquote diverse fra cui quella per maternità.

In ogni caso, l'appellante ribadiva le eccezioni di prescrizione e di erroneità del calcolo dell'ammontare dovuto, già svolte in primo grado.

Pertanto, la FONDAZIONE chiedeva che la Corte d'Appello – se del caso preventivamente sollevando la questione di legittimità costituzionale dell'art. 79 d. lgs. n. 151/2001 se interpretato nel senso fatto proprio dal Tribunale – accogliesse l'opposizione proposta in primo grado, per l'effetto annullando la cartella esattoriale opposta o, in subordine, dichiarandola invalida e inefficace e comunque accertando l'insussistenza degli importi con essa richiesti, con condanna dell'Istituto appellato alla restituzione di quanto percepito in forza della stessa nonché alla rifusione delle spese processuali.

L'INPS resisteva mediante memoria depositata il 9.4.13, chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria, della quale contestava integralmente la fondatezza, e la conferma della sentenza di primo grado, con declaratoria di legittimità dell'iscrizione a ruolo delle somme portate dalla cartella opposta e condanna dell'opponente al pagamento delle stesse, maggiorate delle sanzioni e delle somme aggiuntive da calcolarsi al momento del saldo effettivo, nonché alla rifusione delle spese processuali.

EQUITALIA NORD SPA, quale incorporante di EQUITALIA ESATRI SPA convenuta in primo grado, si costituiva mediante memoria depositata il 10.4.13, eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva e chiedendo, in ogni caso, il rigetto dell'azione promossa nei propri confronti, con vittoria di spese.

All'udienza del 24.4.13, il Collegio decideva la causa sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe.

---

Va preliminarmente rilevata la tardività delle censure di carattere formale, svolte dalla FONDAZIONE nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio e riproposte nell'atto di impugnazione, come fondatamente dedotta dall'INPS.

Osserva infatti la Corte che la cartella esattoriale opposta è stata notificata il 22.10.2008, mentre il ricorso in opposizione avverso la stessa risulta depositato avanti al Tribunale in data 27.11.2008.

A tale riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, nella disciplina della riscossione mediante ruolo dei crediti previdenziali di cui al d. lgs. n. 46/99, l'opposizione agli atti esecutivi – concernente i vizi di forma del

titolo esecutivo compresa la carenza di motivazione – è regolata, non già dall'art. 24, bensì dall'art. 29, co. II, dello stesso d. lgs., che fa rinvio alle forme ordinarie, con conseguente applicabilità del relativo termine perentorio, esteso a venti giorni con decorrenza dal 1.3.2006.

Così ha infatti condivisibilmente sancito al riguardo il Supremo Collegio:

> "*nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al d.lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi - con la quale si fanno valere i vizi di forma del titolo esecutivo, ivi compresa la carenza di motivazione dell'atto - è prevista dall'art. 29, secondo comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle forme ordinarie, e non dall'art. 24 dello stesso d.lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione. Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973, si identifica nella cartella esattoriale, non assumendo alcuna rilevanza, invece, l'assenza di accertamenti e delle relative contestazioni, trattandosi di adempimenti previsti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e non per l'esazione di contributi e somme aggiuntive*" (Cass. 8.7.2008 n. 18691; nello stesso senso, v. altresì Cass. 18.11.2004, n. 21863; Cass. 30.11.2009, n. 25208).

Il termine di cui alla pronuncia appena riportata, nella durata applicabile *ratione temporis* pari a venti giorni, non è stato rispettato nel caso di specie, con conseguente inammissibilità dei motivi di opposizione in esame.

Quanto al merito della pretesa contributiva, l'impugnazione proposta è fondata e meritevole di accoglimento, in virtù dei motivi di seguito esposti.

Giova al riguardo richiamare il contenuto delle disposizioni citate dalle parti e rilevanti ai fini della presente decisione.

Va, in particolare, rilevato come i commi 22 e 23 dell'art. 2, l. n. 335/1995, volti all'incremento dell'aliquota contributiva di pertinenza del FPLD con contestuale riduzione della c.d. contribuzione minore mediante appositi decreti legislativi (poi non emanati) così disponessero:

> "*22. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, uno o più decreti legislativi intesi <u>all'armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria operanti presso l'INPS, l'INPDAP nonché dei regimi pensionistici operanti presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) ed altresì con riferimento alle</u>*

*lavoratori dello spettacolo (ENPALS) ed altresì con riferimento alle forme pensionistiche a carico del bilancio dello Stato per le categorie di personale non statale di cui al comma 2, terzo periodo, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:*

*a) determinazione delle basi contributive e pensionabili con riferimento all'articolo 12 della l. 30.4.1969, n. 15 , e successive modificazioni ed integrazioni, con contestuale ridefinizione delle aliquote contributive tenendo conto, anche in attuazione di quanto previsto nella lettera b), delle esigenze di equilibrio delle gestioni previdenziali, di commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti e alla salvaguardia delle prestazioni previdenziali in rapporto con quelle assicurate in applicazione dei commi da 6 a 16 dell'articolo 1;*

*b) revisione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo i princìpi di cui ai citati commi da 6 a 16 dell'articolo 1;*

*c) revisione dei requisiti di accesso alle prestazioni secondo criteri di flessibilità omogenei rispetto a quelli fissati dai commi da 19 a 23 dell'articolo 1;*

*d) armonizzazione dell'insieme delle prestazioni con riferimento alle discipline vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, salvaguardando le normative speciali motivate da effettive e rilevanti peculiarità professionali e lavorative presenti nei settori interessati.*

*23. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a:*

*a) prevedere, per i lavoratori di cui all'articolo 5, co. 2 e 3, del d. lgs. 30.12.1992, n. 503, requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, nel rispetto del principio di flessibilità come affermato dalla presente legge, secondo criteri coerenti e funzionali alle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività dei lavoratori medesimi, con applicazione della disciplina in materia di computo dei trattamenti pensionistici secondo il sistema contributivo in modo da determinare effetti compatibili con le specificità dei settori delle attività;*

*b) armonizzare ai princìpi ispiratori della presente legge i trattamenti pensionistici del personale di cui all'articolo 2, co. 4 e 5, del d. lgs. 3.2.1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, tenendo conto, a tal fine, in particolare, della peculiarità dei rispettivi rapporti di impiego, dei differenti limiti di età previsti per il collocamento a riposo, con riferimento al criterio della residua speranza di vita anche in funzione di valorizzazione della conseguente determinazione dei trattamenti medesimi. Fino all'emanazione delle norme delegate l'accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia previste da siffatti*

*trattamenti è regolato secondo quando previsto dall'articolo 18, comma 8-quinquies, del d. lgs. 21.4.1993, n. 124, introdotto dall'articolo 15, comma 5, della presente legge".*

A propria volta, l'art. 79, co. I, d. lgs. n. 151/2001, prevede che:

*"per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente testo unico relativi alle lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato e in attuazione della riduzione degli oneri di cui all'articolo 78, è dovuto dai datori di lavoro un contributo sulle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti nelle seguenti misure:*

*a) dello 0,46 per cento sulla retribuzione per il settore dell'industria, del credito, dell'assicurazione, dell'artigianato, marittimi, spettacolo;*

*b) dello 0,24 per cento sulla retribuzione per il settore del terziario e servizi, proprietari di fabbricati e servizi di culto".*

Questa Corte ha in molteplici occasioni affermato come la riduzione dell'aliquota concernente i contributi oggetto della cartella esattoriale opposta sia applicabile anche ai lavoratori iscritti all'INPDAP.

Ed invero è stato rilevato, non solo come l'art. 2 co. 22 l. 335/1995 riguardasse espressamente anche questi ultimi, ma altresì che l'art. 79, d. lgs. n. 151/2001 ha ridotto allo 0,24 l'aliquota contributiva per cui è causa in via generale con riguardo a tutti i datori di lavoro, così travolgendo la contraria previsione contenuta nel DM 21.2.1996 invocato dall'Istituto appellato.

In particolare, con sentenza n. 4/2010, emessa fra le stesse parti e concernenti questione analoga a quella oggetto del presente giudizio, la Corte ha così statuito:

*"invero, come puntualizzato dal primo Giudice, l'obiettivo della legge n. 335/1995 era indubbiamente quello di aumentare l'aliquota di finanziamento del FONDO, correlativamente riducendo le aliquote c.d. minori per non innalzare il costo complessivo del lavoro, dal momento che, ai sensi dell'art. 2 co. 22 della legge stessa, l'operatività di detta riduzione anche nei confronti delle strutture iscritte all'INPDAP – come la FONDAZIONE – era espressamente prevista e da realizzare con l'emanazione, entro 12 mesi dalla entrata in vigore della legge, di decreti legislativi volti ad armonizzare i regimi pensionistici sostitutivi dell'AGO che, tuttavia, non sono stati emessi.*

*Non è vero che il Tribunale riempiendo un vuoto normativo si sarebbe indebitamente sostituito al legislatore, anzi, sul presupposto che la carenza legislativa non trova giustificazione, ha adeguato alla ratio legis la fattispecie riguardante gli enti, come la FONDAZIONE, iscritti all'INPDAP.*

*Inoltre si concorda con la difesa appellata sul fatto che il Decreto legislativo n. 151/2000, che già nel titolo "Testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità" esprime il suo carattere di disciplina unitaria della materia, ha introdotto disposizioni (art. 79) che si riferiscono a tutti i datori di lavoro privati, senza alcuna specificazione in merito alla differente forma previdenziale".*

La motivazione, come sopra richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc, viene integralmente condivisa da questo Collegio (nello stesso senso v. altresì Corte d'Appello di Milano, n. 906/12, 905/12, 11/11).

Con ulteriore e più recente pronuncia resa fra le stesse parti del presente giudizio (n. 1091/2012 del 19.6.2012, dep. 10.1.13), anch'essa condivisa e richiamata ai medesimi fini sopra indicati, questa Corte ha altresì precisato che:

*"la circostanza che l'origine storica della previsione di cui al richiamato art. 79 sia da rinvenire nella disciplina che aveva elevato l'aliquota destinata al finanziamento del FPLD e correlativamente previsto la riduzione delle aliquote della contribuzione minore, non può peraltro modificare il chiaro significato letterale della norma che ne impone l'applicazione a tutti i datori di lavoro (segnatamente per il settore "terziario" cui appartiene l'appellata, la norma ha previsto la riduzione dello 0,24% di cui si tratta nel caso di specie.*

*Il precedente Decreto Interministeriale 21.2.1996, che esclude espressamente l'applicazione della riduzione per le retribuzioni dei lavoratori iscritti a regimi pensionistici diversi da quello INPS, non potrebbe derogare a tale norma di portata generale, successiva, anche alla legge 335/1995 sulla cui base è stato adottato il Decreto medesimo, tanto più che, come ricorda lo stesso INPS, anche per i lavoratori iscritti all'INPDAP è stato disposto, dalla l. 662/1996, l'aumento della contribuzione pensionistica, sicchè, anche al di là del dato letterale dell'art. 79 d. lgs. 151/2001, è ravvisabile la medesima ratio (sottesa alla l. 335/1995) di bilanciamento tra tale aumento e la correlativa diminuzione della contribuzione minore"*

L'applicazione dei condivisibili principi sopra esposti al caso di specie induce ad escludere la sussistenza del credito contributivo azionato mediante la cartella opposta in primo grado dalla FONDAZIONE, la quale va pertanto annullata, con conseguente accoglimento della domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della stessa, proposta dall'odierna appellante.

Carattere attualmente venuto meno, a seguito del formarsi del consolidato orientamento giurisprudenziale enunciato nelle pronunzie sopra citate.

Ragione per cui l'Istituto appellato va condannato, in quanto soccombente, a rifondere le spese del grado alla FONDAZIONE appellante, liquidate come in dispositivo in considerazione del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.

Quanto alla posizione di EQUITALIA NORD SPA, si osserva che la stessa, contumace in primo grado, si è costituita solo nella presente fase processuale svolgendo le eccezioni e difese di cui in narrativa, ma senza proporre appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale.

Per tale motivo, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, proposta da detta società, non può trovare accoglimento.

Ciò nonostante, quanto alle spese processuali, deve ritenersi equo disporne la compensazione fra EQUITALIA e FONDAZIONE appellante, valutati a tal fine, da un lato, la tardività dei motivi di opposizione di natura formale e la carenza di legittimazione passiva di tale società con riguardo a quelli concernenti il merito della pretesa contributiva e, dall'altro, la condotta processuale da questa tenuta.

**P.Q.M.**

In parziale riforma della sentenza n. 4656/09 del TRIBUNALE DI MILANO, annulla la cartella esattoriale opposta n. 068 2008 02828786 86 000 condannando l'INPS alla restituzione delle somme pagate dall'appellante in forza della stessa;
condanna l'INPS a rifondere all'appellante le spese del grado che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre oneri di legge;
compensa le spese fra l'appellante e l'appellata EQUITALIA NORD SPA.

Milano, 24.4.13.

Il Giudice rel. est.
(Benedetta Pattumelli)

Il Presidente
(Chiarina Sala)